

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 317

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - MURA - MUNDULA

il 23 marzo 2022

Disciplina della rete sarda di ristorazione celiaca

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, che consta di sette articoli, è volta a soddisfare le esigenze alimentari dei soggetti celiaci mediante l'introduzione di una disciplina specifica che intervenga sulle attività legate alla produzione e distribuzione di pasti pronti, già cotti o da cuocere, anche mediante distributori automatici, destinati al consumo da parte di tale tipologia di utenza.

L'articolo 1 definisce l'ambito di intervento della presente proposta di legge.

L'articolo 2 ne descrive sinteticamente le finalità, tendenti alla creazione di una rete di attività commerciali che garantiscano un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci, favorendo altresì il loro normale inserimento nella vita sociale anche rispetto all'eventuale necessità di fruire di un pasto fuori casa.

L'articolo 3 sancisce i requisiti necessari all'adesione alla Rete sarda di ristorazione celiaca, stabilendo la gratuità, la validità triennale e il riconoscimento attraverso apposito marchio rilasciato dagli enti accreditati dalla Regione. L'indirizzo, il coordinamento e i relativi controlli della Rete sarda di ristorazione celiaca sono in capo all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un regolamento che stabilisca la disciplina attuativa e di dettaglio per l'operatività delle disposizioni previste nella presente proposta di legge.

L'articolo 5 individua una serie di interventi a carico della Regione tendenti, attraverso specifici incentivi, a ottimizzare le condizioni di separazione e sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti destinati allo stoccaggio, alla conservazione, alla preparazione e alla somministrazione esclusiva di ali-

menti senza glutine. Sono altresì previste iniziative mirate alla diagnosi precoce e prevenzione della celiachia e campagne comunicative con l'obiettivo di assicurare la circolazione di tutte le informazioni utili a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

L'articolo 6 autorizza la spesa di euro 500.000 per tre anni al fine dell'attuazione dei principi sanciti dalla presente legge.

L'articolo 7 ne definisce l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, favorisce il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, che necessitino di fruire di un pasto fuori casa, attraverso la creazione di una rete sarda di ristorazione per celiaci che sia in grado di offrire un servizio idoneo alle loro specifiche esigenze alimentari.

2. La Regione a tal fine:

- a) dispone la frequenza obbligatoria di appositi corsi di formazione, da attivarsi presso i servizi Sian della rispettiva Asl di appartenenza, per l'abilitazione alla preparazione e somministrazione di piatti o prodotti senza glutine;
- b) prevede attività di costante monitoraggio e controllo sul puntuale rispetto delle procedure per la non contaminazione dei cibi senza glutine.

Art. 2

Definizioni

1. La patologia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.

2. L'unica terapia attualmente valida per la cura della celiachia è quella dietetica, attraverso una ferrea dieta alimentare con l'utilizzo esclusivo di cibi privi di glutine che il paziente deve seguire per tutta la vita.

3. Con il termine "ristorazione" si intende l'attività legata rispettivamente alla preparazione e distribuzione, anche mediante distributori automatici, di cibi cotti o da cuocere.

Art. 3

Rete sarda di ristorazione celiaca

1. È istituita la Rete sarda di ristorazione celiaca, di seguito denominata Rete, costituita dalla catena di esercizi di ristorazione, con personale dotato di idonea formazione sulla celiachia, che offre un adeguato servizio, in grado di rispondere alle specifiche esigenze alimentari dei celiaci e che è identificata con apposito marchio di riconoscimento, rilasciato dagli enti accreditati dalla Regione per la formazione e certificazione.

2. L'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Rete è in capo alla competente azienda sanitaria per il tramite delle rispettive articolazioni territoriali.

3. L'adesione alla Rete è gratuita, ha validità triennale ed è riconosciuta con apposito marchio rilasciato dai Sian delle diverse Asl e dagli enti accreditati dalla Regione per la formazione e la certificazione degli adempimenti previsti al comma 4.

4. Tutte le attività di ristorazione di cui all'articolo 1 che intendono aderire alla Rete, in aggiunta agli ordinari adempimenti che abilitano all'esercizio dell'attività di impresa nei contesti di preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, devono:

- a) far frequentare, al responsabile dell'attività o suo delegato, al responsabile dell'autocontrollo, al personale direttamente coinvolto nelle preparazioni (quali ad esempio pizzaiolo, capo cuoco ecc.), al personale direttamente coinvolto nella somministrazione (almeno il capo sala), uno specifico corso di formazione teorico-pratico sulla preparazione in sicurezza di alimenti per celiaci, della durata complessiva di cinque ore, inerente le diverse fasi dell'approvvigionamento, della conservazione, della preparazione e della somministrazione di alimenti per celiaci. È previsto il superamento di un test finale di valutazione delle conoscenze acquisite al fine dell'ottenimento dell'attestato di formazione e dell'attribuzione del marchio di ammissione alla Rete, avente validità triennale

- dalla data di rilascio;
- b) integrare il piano di autocontrollo HACCP con specifiche nozioni riguardanti gli accorgimenti e le tecniche impiegate per tenere separati ed evitare la contaminazione dei prodotti senza glutine;
 - c) certificare il rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario degli ambienti e delle attrezzature da lavoro utilizzate per la conservazione, la preparazione e la somministrazione di alimenti privi di glutine secondo il piano di autocontrollo della sicurezza alimentare di cui alla lettera b).

5. L'utilizzo illecito o non conforme del marchio di riconoscimento e adesione alla Rete è sanzionato ai sensi delle linee guida di attuazione di cui all'articolo 4.

Art. 4

Linee guida e criteri generali di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida ed i criteri attuativi per l'operatività delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 5

Interventi settoriali

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di recupero e riqualificazione immobiliare delle strutture su cui insistono attività destinate alla ristorazione, finanzia il potenziamento degli standard di sicurezza igienico-sanitaria presso gli spazi riservati allo stoccaggio, alla preparazione e alla distribuzione di alimenti senza glutine.

2. La Regione, in collaborazione con le strutture sanitarie regionali, le scuole e le associazioni di categoria, finanzia iniziative mirate alla diagnosi precoce ed alla prevenzione delle complicanze.

3. La Regione istituisce, sul proprio portale istituzionale, la sezione "SardegnaCeliachia"

con l'obiettivo di assicurare la circolazione di tutte le informazioni utili a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, ivi compresi l'elenco delle attività di ristorazione aderenti alla Rete.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, rispettivamente per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la spesa di euro 500.000.

2. Nel bilancio di previsione della Regione, per gli anni 2021 - 2022 - 2023, sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 14 - programma 02 - titolo 2

2021	euro	500.000
2022	euro	500.000
2023	euro	500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (FNOL)

2021	euro	500.000
2022	euro	500.000
2023	euro	500.000.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.